

*Prefettura di Brindisi*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area V

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Ceglie

Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus ( COVID-19) – Ulteriori misure di contenimento disposte dal Ministro della Salute

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza si richiama l'attenzione sulla nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del 21 marzo 2020, concernente l'oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il Prefetto  
( Guzzato )





# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo 0

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE  
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA

Prefettura di Brindisi - Ufficio di Gabinetto - Prot. Ingresso N.0015939 del 21/03/2020

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017675 de

Comune di San Pancrazio Salentino - Cod. Amm. e-1066 - Prot. n. 0003430 del 23/03/2020 09:40 - ARRIVO



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'  
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA  
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E  
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

Si fa seguito alle precedenti circolari inerenti le misure di contenimento dell'emergenza in corso, per trasmettere l'ordinanza con la quale il Ministro della Salute, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha adottato, il 20 marzo 2020, nuove urgenti misure finalizzate al contenimento del contagio.

Tali misure, da applicarsi sull'intero territorio nazionale, sono efficaci a partire dalla data odierna e fino al 25 marzo 2020.

Il provvedimento, in particolare, aggiunge ulteriori restrizioni in materia di mobilità e di esercizio di attività commerciali.

Per quanto riguarda il primo profilo, l'art. 1, lett. a) dispone il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

L'articolo 1, lett. b), non consente lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all'aperto e, restringendo la portata dell'art. 1, comma 3, del DPCM del 9 marzo 2020, consente l'attività motoria individuale solo se svolta in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto nella distanza interpersonale di un metro.

L'art. 1, lett. d) pone limitazioni con riguardo agli spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, vietandoli nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri giorni immediatamente precedenti o successivi agli stessi.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la disposizione contenuta nell'art. 1, lett. c) va ad incidere sulla previsione dell'art. 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020, stabilendo anche la chiusura degli esercizi posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad eccezione di quelli situati lungo le autostrade per la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

La norma mantiene aperti, infine, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ciò premesso, nell'evidenziare che anche nell'Ordinanza del Ministro della Salute l'elemento sotteso alle prescrizioni risiede nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti, si richiamano, ai fini della concreta attuazione delle suddette misure, le indicazioni fornite con la Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo 2020, segnalando, altresi, la necessità che sia fornita ai cittadini un'informazione quanto più esaustiva possibile.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO  
Piantedosi

*Def*



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO

- VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;
- VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
- VISTO il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
- VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

## EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

### Art. 1

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

### Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.


2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, 20 marzo 2020

IL MINISTRO

*Roberto Speranza*



Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017675 del 21/03/2020

Comune di San Pancrazio Salentino - Cod. Amm. c\_1066 - Prot. n. 0003430 del 23/03/2020 09:40 - ARRIVO